REGOLAMENTO (CEE) N. 2836/93 DELLA COMMISSIONE

del 18 ottobre 1993

recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, riguardo alla gestione delle superfici di base regionali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1552/93 (2), in particolare l'articolo 12,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1765/92 prevede fra l'altro l'applicazione del regime dei pagamenti compensativi nel quadro di un sistema di superficie di base regionale; che, al fine di garantire, da un lato, la necessaria trasparenza e, dall'altro, un'armoniosa gestione di dette superfici, è opportuno precisare le superfici da prendere in considerazione per valutare la percentuale di eventuale superamento della superficie di base, fissata in virtù del regolamento (CEE) n. 845/93 della Commissione (3), nonché le modalità di fissazione di detta percentuale;

considerando peraltro che, qualora sia fissata separatamente una superficie di base per il granturco, devono essere stabilite modalità particolari per quanto riguarda le superfici da prendere in considerazione per il calcolo della percentuale di eventuale superamento della superficie di base applicabile ai produttori che aderiscono al regime semplificato o al regime generale;

considerando che le modalità di fissazione della percentuale di eventuale superamento della superficie di base devono comunque garantire il rispetto di detta superficie;

considerando che l'applicazione del presente regolamento comporta conseguenze per la semina in corso;

considerando che il comitato congiunto di gestione per i cereali, i grassi e i foraggi essiccati non ha formulato alcun parere entro il termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Ai fini della constatazione di un eventuale superamento della superficie di base regionale di cui all'articolo 2, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 1765/92, la competente autorità dello Stato membro prende in considerazione, da un lato, la superficie di base regionale fissata in virtù del regolamento (CEE) n. 845/93 e, dall'altro, la somma delle superfici per le quali sono state inoltrate domande di aiuto per la regione di cui trattasi.

2. In sede di determinazione della somma delle superfici per le quali sono state inoltrate domande di aiuto non si tiene conto delle domande o della parte di esse rivelatesi manifestamente ingiustificate a seguito di un controllo amministrativo.

Le domande vengono contabilizzate, se del caso, per la superficie effettivamente determinata in sede dei controlli in loco ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3887/92 della Commissione (4).

3. Alla somma delle superfici per le quali sono state inoltrate domande, adattata conformemente al paragrafo 2, sono aggiunte:

— le superfici ancora soggette a obbligo di ritiro dalla produzione conformemente al titolo I del regolamento (CEE) n. 2328/91 del Consiglio (5). Nelle regioni in cui è fissata una superficie di base specifica per il granoturco, la superficie ancora soggetta a obbligo di ritiro dalla produzione viene assegnata secondo lo stesso criterio applicato per la determinazione delle superfici di base;

— le superfici coltivate a seminativi ai sensi del regolamento (CEE) n. 1765/92 utilizzate per giustificare una domanda di aiuto al titolo del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio (6).

4. Qualora si constati un superamento, lo Stato membro determina entro il 15 settembre la percentuale di superamento calcolata con un decimale. Tuttavia, per il primo anno di applicazione, la suddetta data è rinviata al terzo giorno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento.

La suddetta percentuale:

— è utilizzata per il calcolo della riduzione proporzionale della superficie ammissibile al pagamento compensativo, comformemente all'articolo 2, paragrafo 6, primo trattino del regolamento (CEE) n. 1765/92;

— nel caso dell'articolo 2, paragrafo 6, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 1765/92, è aggiunta alla percentuale di ritiro dalla produzione applicabile nell'azienda interessata.

Lo Stato membro ne informa la Commissione immediatamente e comunque entro il 30 settembre. Tuttavia, nel primo anno di applicazione tale data è rinviata al quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento. Inoltre, lo Stato membro avverte i produttori non appena si delinei la possibilità di un superamento.

(1) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 12.
(2) GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 19.
(3) GU n. L 88 dell'8. 4. 1993, pag. 27.
(4) GU n. L 391 del 31. 12. 1992, pag. 36.
(5) GU n. L 218 del 6. 8. 1991, pag. 1.
(6) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

Articolo 2

1. Qualora, per il granoturco, venga determinata separatamente una superficie di base, si applicano le seguenti disposizioni :

— per i produttori che aderiscono al regime semplificato, la riduzione proporzionale delle superfici ammissibili ai pagamenti compensativi viene calcolata in base al rapporto fra la somma delle superfici per le quali sono state inoltrate domande di aiuto secondo il regime generale o quello semplificato, adattate conformemente all'articolo 1, e la somma delle superfici di base fissate nella regione interessata per il granoturco e le altre colture.

  Tuttavia, se per una determinata regione la resa « granoturco » e la resa « altre colture » è fissata allo stesso livello o se la resa « granoturco » è fissata a un livello inferiore, lo Stato membro interessato è autorizzato a calcolare la riduzione in base al rapporto fra la somma delle domande presentate secondo il regime semplificato o quello generale per ciascuna delle colture e le rispettive superfici di base ;

— per i produttori che aderiscono al regime generale, la riduzione proporzionale delle superfici ammissibili ai pagamenti compensativi e la percentuale di ritiro speciale dalla produzione vengono calcolate separatamente per il granoturco e le altre colture in base al rapporto tra la somma delle superfici per le quali sono state inoltrate domande di aiuto per ciascuna delle colture, secondo il regime generale o quello semplificato, adattate conformemente all'articolo 1, e le rispettive superfici di base.

  Tuttavia, qualora la superficie di base « granoturco » non sia stata superata, la riduzione applicabile alle colture diverse dal granoturco viene calcolata in base al rapporto fra la superficie per la quale sono state inoltrate domande di aiuto per le colture diverse dal granoturco, secondo il regime semplificato o quello generale, e la superficie di base « colture diverse dal granoturco », aumentata della differenza fra la somma delle domande inoltrate per il granoturco secondo il regime semplificato o quello generale e la superficie di base « granoturco ».

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, le superfici per le quali sono state inoltrate domande di aiuto per ciascuna delle colture tengono conto del relativo ritiro della produzione.

Articolo 3

Il ritiro speciale dalla produzione, non compensato, di cui all'articolo 2, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 1765/92, viene effettuato conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2293/92 della Commissione [1] ed eventualmente dei regolamenti della Commissione (CEE) n. 334/93 [2] o (CEE) n. 2595/93 [3].

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

[1] GU n. L 221 del 6. 8. 1992, pag. 19.
[2] GU n. L 38 del 16. 2. 1993, pag. 12.
[3] GU n. L 238 del 23. 9. 1993, pag. 21.